Determinazione 27 marzo 2025, n. 01/2025 - DINE

Modalità applicative del meccanismo di aggiustamento dei ricavi ammessi per l'applicazione del tasso di riduzione dei costi operativi riconosciuti per il servizio di distribuzione specifico per impresa (articolo 45 della RTDG).

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE ENERGIA DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Il giorno 27 marzo 2025

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM e l'allegato A recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas e per i gestori del servizio idrico integrato e relativi obblighi di comunicazione (TIUC)" e s.m.i. (di seguito: TIUC);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 570/2019/R/GAS) e il relativo Allegato A, recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025", come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2022, 737/2022/R/GAS e il relativo Allegato A, recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025", in vigore dal 1° gennaio 2023, come successivamente modificato e integrato (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 11 marzo 2025, 87/2025/R/GAS (di seguito deliberazione 87/2025/R/GAS) e i relativi Allegato A e Allegato B;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 22 ottobre 2024, 427/2024/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 427/2024/R/GAS);
- la determinazione 16 novembre 2023, 4/2023 del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia (di seguito: determina 4/2023 DINE).

Considerato che:

- con la deliberazione 87/2025/R/GAS l'Autorità ha dato esecuzione ad alcune sentenze del Consiglio di Stato relative al riconoscimento dei costi operativi per il servizio di distribuzione per il periodo di regolazione 2020-2025;
- in tale ambito, l'Autorità ha previsto tra l'altro misure destinate specificamente alle imprese distributrici appartenenti alla classe dimensionale "oltre 300.000 punti di riconsegna serviti" (di seguito: "dimensione grande") , consistenti nella fissazione di un tasso di riduzione dei costi operativi unitari (di seguito: *X-factor*) specifico d'impresa, stabilendo al contempo che tale tasso sia definito, da un lato, in coerenza con l'obiettivo di efficientamento prefissato dalla regolazione, e dall'altro, di non eccedere le effettive capacità di recupero di produttività dell'impresa;
- ai fini del precedente punto, con la sopra richiamata deliberazione 87/2025/R/GAS, l'Autorità ha modificato la RTDG prevedendo che:
 - il meccanismo sia attivato su istanza dell'impresa di distribuzione interessata, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni di accesso:
 - o l'impresa richiedente risulti servire al 31 dicembre 2018 oltre 300.000 punti di riconsegna;
 - o successivamente al 2018, non siano intervenute variazioni societarie che abbiano comportato la cessione totale o parziale di rami aziendali, per effetto delle quali, a partire dall'anno tariffario 2020, la società richiedente non risulti più attiva ai fini dell'erogazione del servizio di distribuzione o risulti appartenere ad una classe dimensionale inferiore rispetto alla classe "dimensione grande";
 - il costo operativo effettivo unitario dell'impresa distributrice richiedente, relativo al servizio di distribuzione - gestione delle infrastrutture di rete, rilevato per l'anno 2018 e opportunamente aggiornato all'anno 2025, risulti superiore al costo operativo unitario, riferito al 2025, riconosciuto mediamente alle imprese appartenenti alla classe "dimensione grande";
 - il riconoscimento degli effetti di tale misura sia effettuato nell'ambito dei meccanismi di perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione, di cui all'articolo 45 della RTDG, a partire dai ricavi di competenza dell'anno 2020:
 - l'X-factor specifico d'impresa non possa in ogni caso assumere valori inferiori
 ad una soglia "minima", pari all'1,6%, fissata con l'obiettivo di assicurare la
 restituzione ai clienti finali di una quota significativa dei maggiori recuperi di
 produttività temporaneamente lasciati alle imprese a inizio del periodo
 regolatorio mediante il meccanismo del c.d. profit sharing;
 - nella formula di perequazione venga introdotto l'elemento $\Delta RID_{t,c}$ che indica l'ammontare di competenza dell'anno t, spettante all'impresa distributrice c, finalizzato al riconoscimento degli effetti derivanti dall'applicazione di X- factor specifici in luogo dell'X-factor applicato alla generalità delle imprese appartenenti alla classe: "dimensione grande";
 - a partire dai ricavi di competenza dell'anno 2023, si tenga opportunamente conto degli eventuali effetti derivanti dall'applicazione del meccanismo di aggiustamento finalizzato a compensare le conseguenze derivanti dalla riduzione dei punti di riconsegna nelle singole località, $(\Delta OPE_{t,c})$;

le modalità applicative per la presentazione dell'istanza, lo svolgimento dell'istruttoria da parte dell'Autorità, la fissazione dell'X-factor da applicare, il calcolo dei corrispettivi unitari a copertura dei costi operativi riconosciuti e la gestione dei riconoscimenti in sede di perequazione siano definite con apposita determinazione del Responsabile della Direzione Infrastrutture Energia dell'Autorità.

Ritenuto che:

- sia necessario, in esecuzione del mandato previsto al comma 45.6 della RTDG, definire le modalità applicative per il riconoscimento degli effetti derivanti dall'applicazione dell'*X-factor* specifico per impresa;
- sia opportuno, al fine di contenere l'onerosità amministrativa e semplificare l'*iter* istruttorio, definire in dettaglio tempistiche per l'invio delle istanze e modalità di svolgimento dell'istruttoria

DETERMINA

- 1. di pubblicare in allegato alla presente determinazione, di cui forma parte integrante, le modalità applicative per il riconoscimento degli effetti derivanti dall'applicazione dell'*X-factor* specifico d'impresa, ai fini della sua applicazione nell'ambito del meccanismo di perequazione di cui all'articolo 45 della RTDG, a partire dai ricavi di competenza del 2020;
- 2. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 27 marzo 2025

IL DIRETTORE

Marta Chicca

Modalità applicative per il calcolo dell'elemento ΔRID_{t,c} di cui all'articolo 45 della RTDG

1. Condizioni di accesso e modalità di gestione dell'istruttoria

- 1.1. L'elemento $\Delta RID_{t,c}$, finalizzato al riconoscimento degli effetti collegati alla rideterminazione del tasso di riduzione dei costi operativi riconosciuti, si attiva su istanza dell'impresa interessata, in esito ad apposita istruttoria, come riportato al comma 45.4 della RTDG, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
 - a) 1'impresa risulti servire al 31 dicembre 2018 oltre 300.000 punti di riconsegna;
 - b) successivamente al 2018, non siano intervenute variazioni societarie che abbiano comportato la cessione totale o parziale di rami aziendali e per effetto delle quali, a partire dall'anno tariffario 2020, la società richiedente non risulti più attiva ai fini dell'erogazione del servizio di distribuzione o risulti appartenere a *cluster* di dimensione inferiore rispetto a quella con oltre 300.000 punti di riconsegna serviti;
 - c) il costo operativo effettivo unitario dell'impresa distributrice *c* relativo al servizio di distribuzione gestione delle infrastrutture di rete, rilevato per l'anno 2018 e opportunamente aggiornato all'anno 2025, risulti superiore al costo operativo unitario medio obiettivo, riferito al 2025, relativo alla classe dimensionale oltre 300.000 punti di riconsegna serviti, secondo la seguente formula:

$$COE_{18,c}^{2025} > OPEX_{25,grandi}^{obiett}$$

dove:

• $COE_{18,c}^{2025}$ è il valore del costo operativo effettivo unitario per punto di riconsegna relativo all'impresa richiedente c per l'anno 2018, aggiornato all'anno 2025 per tenere conto dell'inflazione, calcolato secondo la seguente formula:

$$COE_{18,c}^{2025} = COE_{18,c} \cdot (1 + rpi_{19}) \cdot (1 + rpi_{20}) \cdot (1 + rpi_{att})^{5}$$

con

- COE_{18,c} è il valore del costo operativo effettivo unitario, relativo all'anno 2018, desumibile dai conti annuali separati trasmessi dall'impresa richiedente c, relativo al servizio di distribuzione gestione delle infrastrutture di rete, calcolato in coerenza con i criteri di determinazione del costo operativo effettivo di settore per l'anno 2018 riportati al paragrafo 6 del DCO 427/2024/R/gas;
- rpi₁₉ è il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall'Istat, rilevante ai fini dell'aggiornamento dei corrispettivi unitari a copertura dei costi operativi riconosciuti per il servizio di distribuzione per l'anno tariffe 2019, pari a 0,85%;
- rpi₂₀ è il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati,

- rilevato dall'Istat, rilevante ai fini dell'aggiornamento dei corrispettivi unitari a copertura dei costi operativi riconosciuti per il servizio di distribuzione per l'anno tariffe 2020, pari a 1,09%;
- rpi_{att} è il tasso annuo di inflazione atteso nel periodo 2021-2025, assunto costante e pari all'1,5%, in coerenza con i dati riportati nel Bollettino Economico della Banca d'Italia n. 4/2019;
- *OPEX*^{obiett}/_{25,grandi} è il costo operativo effettivo medio unitario relativo all'anno 2018 con riferimento alle imprese distributrici appartenenti alla classe dimensionale oltre 300.000 punti di riconsegna serviti, aggiornato al 2025, utilizzando a tale fine i medesimi tassi di inflazione riportati ai punti precedenti. Tale valore, riportato nella Tabella 18 del DCO 427/2024, risulta pari a 29,28 euro/pdr.
- 1.2. Ai fini dell'attivazione del meccanismo oggetto della presente determinazione, l'impresa distributrice interessata trasmette apposita istanza, **non oltre il 15 maggio 2025.**
- 1.3. Ai fini della presentazione dell'istanza, l'impresa interessata trasmette il modello *fac-simile* riportato nell'Allegato B, opportunamente compilato, a mezzo PEC, all'indirizzo protocollo@pec.arera.it avendo cura di indicare nell'oggetto: "accesso al meccanismo di rideterminazione del tasso di riduzione dei costi operativi riconosciuti per il servizio di distribuzione del gas".
- 1.4. Nell'ambito dell'istruttoria, gli Uffici provvedono a verificare la sussistenza delle condizioni indicate al precedente punto 1.1 e, in caso di accoglimento, procedono a:
 - determinare il valore dell'X-factor specifico da applicare all'impresa distributrice c, secondo le disposizioni del presente allegato;
 - valorizzare l'ammontare $\Delta RID_{t,c}$ di cui al punto 2.1, di competenza di ciascun anno del periodo 2020-2025, determinando preliminarmente il valore del corrispettivo unitario *pro-forma* $t(dis)_{t,c}^{RID}$ calcolato ai sensi di quanto previsto ai successivi punti 2.3 e 2.4;
 - comunicare gli esiti dell'istruttoria con apposita comunicazione di risultanze istruttorie all'impresa distributrice c.
- 1.5. In caso di mancato accoglimento, per l'impresa richiedente, trova applicazione il tasso di riduzione dei costi operativi riconosciuti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c), della RTDG, previsto per la generalità delle imprese che servono oltre 300.000 punti di riconsegna.

2. Determinazione dell'ammontare $\Delta RID_{t,c}$

2.1 In caso di accoglimento dell'istanza di cui al precedente punto 1.4, per ciascun anno t del periodo di regolazione 2020-2025, l'ammontare $\Delta RID_{t,c}$, di cui all'articolo 45, comma 1, della RTDG, è pari a:

$$\Delta RID_{t,c} = \sum_{i} \left(NUA_{t,c,i}^{eff} \cdot \Delta t(dis) \right) + \sum_{i} \left(\Delta NUA_{t,c,i}^{eff} \cdot \Delta t(dis) \right)$$

dove:

•
$$\Delta t(dis) = t(dis)_{t,c}^{RID} - t(dis)_{t,d,r=qrandi}^{ope}$$

con:

- $t(dis)_{t,c}^{RID}$ è il corrispettivo unitario *proforma* per l'anno t, espresso in euro per punto di riconsegna, a copertura dei costi operativi per il servizio di distribuzione, calcolato con riferimento all'impresa distributrice c, sulla base dell'X-factor specifico d'impresa e aggiornato secondo quanto indicato ai punti 2.3 e 2.4;
- t(dis)^{ope}_{t,d,r=grandi} è la componente tariffaria espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura dei costi operativi relativi al servizio di distribuzione, determinata con riferimento alla classe dimensionale oltre 300.000 punti di riconsegna serviti e differenziata in base alla classe di densità d cui appartiene l'impresa distributrice c, applicata nelle località a regime nell'anno t gestite sulla base delle vecchie concessioni comunali o sovracomunali, il cui valore è riportato nella tabella 4 della RTDG;
- $NUA_{t,c,i}^{eff}$ è il numero di punti di riconsegna attivi effettivamente serviti nell'anno t dall'impresa distributrice c, nella località i a regime nell'anno t, gestita sulla base delle vecchie gestioni concessioni comunali o sovracomunali, rilevante ai fini della determinazione dell'ammontare di perequazione di cui al comma 45.1 della RTDG, di competenza dell'anno t;
- $\Delta NUA_{t,c,i}^{eff}$ è, per ciascuna località i, gestita al 31 dicembre dell'anno t dall'impresa distributrice c sulla base delle vecchie concessioni comunali o sovracomunali, per la quale l'elemento $\Delta OPE_{t,c}$ risulti maggiore di zero, la variazione del numero di punti di riconsegna, tra il 2018 e l'anno t oggetto di perequazione. Con riferimento agli anni 2020, 2021 e 2022, tale elemento assume valore pari a 0.
- 2.2 Ai fini del calcolo del corrispettivo unitario $pro-forma\ t(dis)_{t,c}^{RID}$, si determina il tasso di riduzione dei costi operativi specifico dell'impresa distributrice c, secondo la seguente formula:

$$\overline{X_c} = max \left[1 + \overline{rpl_{20}^{25}} - \sqrt[6]{\frac{COE_{18,c}^{2025}}{OPEX_{19,grandi}}} ; 1,6\% \right]$$

dove:

- $\overline{X_c}$ è il tasso specifico di riduzione dei costi operativi unitari riconosciuti determinato con riferimento all'impresa distributrice c, ammessa al meccanismo;
- $\overline{rp\iota_{20}^{25}}$ è il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per il periodo 2020-2025; in formula:

$$\overline{rp\iota_{20}^{25}} = \sqrt[6]{[(1+rpi_{20})\cdot(1+rpi_{att})^5]} - 1$$

• *OPEX*_{19,grandi} è il corrispettivo unitario medio *pro-forma* a copertura dei costi operativi riconosciuti, riferito alle imprese distributrici appartenenti alla classe dimensionale oltre 300.000 punti di riconsegna serviti. Tale valore, riportato nella Tabella 17 del DCO 427/2024, risulta pari a 31,68 euro/pdr ed è calcolato secondo la seguente formula:

$$OPEX_{19.arandi} = OPEX_{18.arandi} \cdot (1 + rpi_{19})$$

dove:

OPEX_{18,grandi} è il valore iniziale dei costi operativi riconosciuti determinato, con riferimento alla classe dimensionale oltre 300.000 punti di riconsegna serviti, applicando egual peso ai costi effettivi e ai costi riconosciuti nell'anno di riferimento (ossia il 2018). Tale valore, riportato nella Tabella 16 del DCO 427/2024, risulta pari a 31,95 euro/pdr; in formula:

$$COE_{18,grandi} \cdot 0,5 + COR_{18,grandi} \cdot 0,5$$

con:

- COE_{18,grandi} è il costo operativo effettivo unitario medio relativo alla classe dimensionale oltre 300.000 punti di riconsegna serviti, rilevato per l'anno 2018. Tale valore risulta pari a 26,66 euro/pdr;
- o *COR*_{18,grandi} è il costo operativo riconosciuto unitario medio relativo alla classe dimensionale oltre 300.000 punti di riconsegna serviti, rilevato per l'anno 2018. Tale valore risulta pari a 37,24 euro/pdr.

Determinazione valore del corrispettivo pro-forma t(dis)_{t,c}^{RID} per l'anno 2020

2.3 Il valore del corrispettivo unitario pro-forma $t(dis)_{t,c}^{RID}$ per l'anno 2020, specifico per l'impresa distributrice c, è determinato secondo la seguente formula:

$$t(dis)_{2020,c}^{RID} = OPEX_{19,grandi} \cdot (1 + rpi_{20} - \overline{X_c})$$

Aggiornamento del corrispettivo pro-forma $t(dis)_{t,c}^{RID}$ per gli anni successivi al 2020

- Per gli anni successivi al 2020, la componente $t(dis)_{t,c}^{RID}$ è aggiornata in coerenza con quanto previsto dal comma 49.1 della RTDG, applicando:
 - a) il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall'Istat;
 - b) il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti personalizzato per l'impresa distributrice *c* di cui al punto 2.2;
 - c) il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e da mutamenti del quadro normativo.

RAPPRESENTANTE

ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DELL'AMMONTARE $\Delta RID_{t,c}$ DI CUI ALL'ARTICOLO 45, COMMA 1, DELLA RTDG

IL/LA SOTTOSCRITTO/A:	
NATO/A A:	
IL:	
IN QUALITÀ DI	LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ:
ID AUTORITÀ:	
DAGIONE GOGIALE	
attestando la sussistenza o	lelle condizioni di cui all'articolo 45, comma 4, della RTDG RICHIEDE
	o di riduzione dei costi operativi riconosciuti, da applicare per 020-2025, ai fini dell'applicazione dell'ammontare $\Delta RID_{t,c}$ na 1, della RTDG.
DATA	
	IL LEGALE